



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA'**

ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n°274,
dell'articolo 224 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, dell'articolo 73 comma 5-
bis del DPR 309/1190, dell'articolo 165 del codice penale e dell'articolo 2 del
Decreto Ministeriale 26 marzo 2001

**L'anno 2011, il giorno ventisei del mese di ottobre (26.10.2011), presso l'Ufficio del
Presidente del Tribunale di Pordenone**

TRA

Il Tribunale di Pordenone, codice fiscale 80014080933, nel seguito indicato come Tribunale,
nella persona del Presidente, dott. Francesco Pedoja, domiciliato per la carica in Piazza
Giustiniano n°7,

E

Il Comune di Claut, codice fiscale 90001520932, nel seguito indicato come Comune, nella
persona del Sindaco, Sturam Gionata, domiciliato per la carica in Via A. Giordani, 1,

Premesso

- che a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n°274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che a norma dell'art 224 bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (nuovo codice della strada), il Giudice di Pace nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada, può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che a norma dell'art. 73, comma 5-bis del DPR 309/1990 (Testo Unico sugli stupefacenti) il giudice del Tribunale può applicare, anzichè le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalita' ivi previste.

- che ai sensi dell'articolo 165 del codice penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna;
- che con Decreto Ministeriale del 26 marzo 2001, emanato ai sensi dell'art. 54, comma 6, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n°274, sono state introdotte norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- che l'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministero della Giustizia con nota del 16 luglio 2001 ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che il Comune di Claut con deliberazione giunta n° 77 del 10.09.2011 ha approvato lo schema di convenzione di che trattasi;
- che il Comune di Claut rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato decreto legislativo;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Comune di Claut consente che un numero massimo di 2 (due) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'articolo 54 del D. Lgs. 28 agosto 2000, n°274, dell'articolo 224 bis del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, dell'articolo 73 comma 5-bis del DPR 309/1190, dell'articolo 165 del codice penale e dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, prestino presso i propri uffici la loro attività non retribuita in favore della collettività.

Il Comune di Claut specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia 26 marzo 2001 (G.U. n° 80 del 05/4/2001) " Norme per la determinazione delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274", avrà ad oggetto le prestazioni di cui ai punti b),c),d) ed e) dell'art. 1.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto con la sentenza di condanna, nella quale il Giudice di Pace, a norma dell'art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità e il Giudice del tribunale, a norma dell'art. 165 del codice penale, indica le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Art. 3



Il Comune di Claut, tramite i propri responsabili, si riserva di individuare, prima dell'avvio dei singoli inserimenti, le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

Tale individuazione verrà fatta in relazione all'attinenza tra le tematiche determinate all'art. 1 e i relativi Servizi del Comune.

I coordinatori individuati potranno avvalersi di loro collaboratori per impartire le istruzioni di lavoro.

Il Comune di Claut si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi indicati.

Art. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenza, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5

E' fatto divieto al Comune di Claut corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico del Comune di Claut l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento del Comune.

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in




premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione Generale degli affari penali, alla sezione distaccata di San Vito al Tagliamento e agli Uffici dei Giudici di Pace di Pordenone, Maniago, San Vito al Tagliamento e Spilimbergo.

Il presente atto, redatto in carta resa legale, in un unico originale, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Tribunale Ordinario di Pordenone
IL PRESIDENTE

dott. Francesco Pedoja



Per il Comune di Claut
IL SINDACO

Sturam Gionata



Lpu convenzione definitiva